



Camera di Commercio di Modena

Scheda informativa sulla procedura di avvio attività

Agriturismo

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché tutti i lavoratori dipendenti regolarmente assunti dall'impresa agricola. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

Rientrano fra le attività agrituristiche:

- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
- d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti da lavorazioni esterne.

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici già esistenti nel fondo, che sono assimilabili alle abitazioni rurali.

I requisiti igienico-sanitari degli immobili sono indicati nella delibera della Giunta regionale n. 1693 del 2/11/2009.

Gli investimenti per la ristrutturazione possono essere finanziati con i fondi della Misura 311-Azione 1 dell'Asse 3 del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013. L'attuazione di questa Azione è delegata alle singole Province, le quali approvano propri bandi.

Il recupero di fabbricati esistenti a scopo agrituristico e l'acquisto di attrezzature possono essere altresì finanziati in base all'art. 18 della legge regionale 4/2009: la Regione adotterà appositi bandi.

Adempimenti

1. Rispetto delle direttive regionali, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso del comune competente per territorio.

2. E' indispensabile essere iscritti al Registro Imprese come imprenditori agricoli a titolo principale (l'esercizio di tale attività è precluso ai coltivatori diretti del fondo).

3. Corso di abilitazione di 140 ore riconosciuto dalla Regione tenuto presso il Cipa Centro Istruzione Professionale Agricola, via Santi, 14 Modena tel. 059/828125 email: info@cipaform.it; sito: www.cipaform.it; oppure presso il centro Dinamica, via Bottegone 21, 41031 Camposanto, tel. 0535/87377, email: l.loisi@dinamica-fp.it.

4. Provincia di Modena: certificazione di connessione tra attività agrituristica e attività agricola e successiva iscrizione nell'Elenco degli Operatori Agrituristici. Alla data di presentazione della richiesta di iscrizione i soggetti interessati devono necessariamente essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo e dell'attestato di frequenza al corso con verifica dell'apprendimento.

5. Comune- SUAP: per la produzione di alimenti e bevande, occorre compilare, ai sensi dell'art 6 del Reg. CE 852/2004, il modello AI (disponibile sul sito dell'AUSL:

http://www.ausl.mo.it/dsp/regist_alimentare/cosa_presentare.htm), allegando la documentazione ivi indicata. A seguito dell'entrata in vigore della determina della Regione Emilia Romagna n.16.842 del 27/12/2011 gli operatori del settore alimentare che aprono, modificano o chiudono un'attività non dovranno più inoltrare direttamente le pratiche al Dipartimento di sanità pubblica, ma allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune dove viene svolta l'attività. La notifica presentata dagli operatori del settore alimentare (O.S.A) potrà essere accolta solo previa verifica dell'avvenuto pagamento dell'importo di €20.

I pagamenti possono essere effettuati nei seguenti due modi:

tramite bollettino di conto corrente postale n. 10828416 intestato a Azienda U.S.L. Modena - Serv. Tesoreria specificando come causale "notifica OSA";

tramite bonifico bancario sul c/c n. 000000016840 presso la Banca Popolare di Verona – S. Geminiano e S. Prospero spa, sede di Modena IBAN IT53-I-05188-12900-000000016840 a favore di Azienda Unità Sanitaria Locale Modena causale "notifica OSA".

6. Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso il comune competente per territorio, immediatamente efficace.

7. Camera di Commercio – Registro Imprese: il commercialista/associazione di categoria scelto/a dall'imprenditore, provvede ad inviare una comunicazione unica (ComUnica) in via telematica al Registro delle Imprese che, a sua volta, la inoltra, per le parti di competenza, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL.

In questo modo, con la comunicazione telematica al Registro Imprese, è possibile non solo presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, ma anche richiedere i seguenti adempimenti ad altre amministrazioni e precisamente:

- l'attribuzione della Partita Iva all'Agenzia delle Entrate,
- l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali all'INPS,
- l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'INAIL.

In ogni caso è sempre necessario allegare a ComUnica la SCIA di cui al punto 6).

Riferimenti normativi:

Legge n. 96 de 20 febbraio 2006;
Legge Regionale n. 26 del 28 giugno 1994;
Legge Regionale n. 14 del 26 luglio 2003;
Legge Regionale n. 4 del 31 marzo 2009.

Scheda aggiornata il 9/12/2013.